

Deroghe costituzionali al principio di uguaglianza formale

A) Art. 29.2: *"Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. "*

- v. C.C. Sentenza n. 64/1961: " ... In conclusione, la norma impugnata [art. 559 c.p. Adulterio] dal punto di vista della sua legittimità costituzionale, *nulla presenta nel suo contenuto e nelle sue finalità* che possa qualificarla come *violazione del principio di eguaglianza*. Con tale norma non è stata creata a carico della moglie alcuna posizione di inferiorità, ma soltanto *è stato preso atto di una situazione diversa*, adattandovi una diversa disciplina giuridica. Che poi tale disciplina soddisfi ogni esigenza e sia mezzo idoneo e sufficiente per le finalità prese in considerazione, è questione di politica legislativa, non di legittimità costituzionale."

- v. C.C. Sentenza n. 126/1968: "La Corte ritiene che la questione *meriti di essere riesaminata*. ... Ritiene la Corte, alla stregua dell'attuale realtà sociale, che *la discriminazione*, lungi dall'essere utile, è di grave nocumento alla concordia ed alla unità della famiglia. La legge, non attribuendo rilevanza all'adulterio del marito e punendo invece quello della moglie, pone in stato di inferiorità quest'ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, è costretta a sopportare l'infedeltà e l'ingiuria, e non ha alcuna tutela in sede penale.

Per l'unità familiare costituisce indubbiamente un pericolo l'adulterio del marito e della moglie, ma, *quando la legge faccia un differente trattamento*, questo pericolo assume proporzioni più gravi, sia per i riflessi sul comportamento di entrambi i coniugi, sia per le conseguenze psicologiche sui soggetti.

La Corte ritiene pertanto che la discriminazione sancita dal primo comma dell'art. 559 del Codice penale non garantisca l'unità familiare, ma sia più che altro un *privilegio assicurato al marito*; e, *come tutti i privilegi, violi il principio di parità*. "

B) Art. 68 - *I membri del Parlamento non possono essere **chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.***

*Senza **autorizzazione** della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a **perquisizione personale o domiciliare**, né può essere **arrestato** o altrimenti **privato della libertà personale**, o mantenuto **in detenzione**, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.*

*Analoga **autorizzazione** è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad **intercettazioni**, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.*

- L'art.68 è stato sostituito dall'art. 1 della L.C. 29 ottobre 1993 n.3;il testo originario era il seguente:

“I membri del parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza l'autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.”

- I due diversi istituti previsti dall'art. 68, c.d. **prerogative parlamentari:**

1. **insindacabilità** -in sede civile e penale- per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni di parlamentari;
2. **immunità penale** in relazione all'applicazione di misure restrittive della libertà (personale, domiciliare, di corrispondenza e comunicazione)

hanno il fine, in deroga al diritto comune, di consentire il libero svolgimento delle funzioni parlamentari. Le c.d. **prerogative parlamentari** rappresentano quindi una garanzia per l'indipendenza del Parlamento e non un privilegio concesso ai suoi singoli componenti.

μμμ

*C) Art. 90 - Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per **alto tradimento** o per **attentato alla Costituzione***

*In tali casi è messo in **stato di accusa** dal Parlamento in seduta comune , a maggioranza assoluta dei suoi membri.*

- Il **procedimento per la messa in stato di accusa** del Presidente della repubblica è indicato dalla Legge costituzionale 16 gennaio 1989 n.1 che recita, all'art.3

1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di **alto tradimento** e di **attentato alla Costituzione** e' adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.

2. Il comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal presidente della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.

.3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del

Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.

4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporre la sospensione dalla carica".



D) *Art. 96 - Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.*

- L'art. 96 è stato così modificato dalla **L. cost. n. 1 del 1989**. Il precedente testo era il seguente: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni"

La stessa legge ha anche dettato la disciplina, attualmente in vigore, relativa al procedimento di messa in stato d'accusa del Presidente del consiglio e dei ministri; tale disciplina è stata altresì completata con la L.5 giugno 1989 n.219 (v. di seguito).

- Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. - Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989).

Omissis.

Art. 5.

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui

appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.

Art. 6.

1. I rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.

2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.

Art. 7. (c.d. *Tribunale dei ministri*)

1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.

2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.

Art. 8.

1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti,

compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.

2. In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.

Omissis

Art. 9.

1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia immediatamente alla giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.

2. La giunta riferisce all'assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.

3. L'assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

4. L'assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all'articolo 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti.

Omissis.

Art. 11.

1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle

loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.

2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale.

Omissis.

ooOoOoo

LODI

Si riportano qui di seguito i provvedimenti legislativi che, nell'anno 2003 (c.d. Lodo Schifani), nel 2008 (c.d. Lodo Alfano) e nel 2010 (c.d. Legittimo impedimento), hanno apportato modifiche alla disciplina relativa ai processi penali nei confronti delle alte cariche dello stato ed, in particolare, ai procedimenti penali a carico del Presidente del consiglio, nonché le sentenze della Corte costituzionale emesse a seguito di ricorso in via incidentale (n.b. Per i testi integrali delle leggi e delle sentenze v. in allegati):

Legge 20 giugno 2003 (c.d. Lodo Schifani) - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato

1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge *sono sospesi*, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

- **Corte Costituzionale - Sentenza 20,01,2004 n. 24**

omissis

Motivi della decisione:

Omissis

4. La situazione cui si riconnette la sospensione disposta dalla norma censurata è costituita dalla *coincidenza delle condizioni di imputato e di titolare di una delle cinque più alte cariche dello Stato ed il bene che la misura in esame vuol tutelare deve essere ravvisato nell'assicurazione del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche.*

Si tratta di un interesse apprezzabile che può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale.

Occorre ora *accertare e valutare* come la norma incida sui principi del processo e sulle posizioni e sui diritti in esso coinvolti.

5. *La sospensione in esame è generale, automatica e di durata non determinata.*

La sospensione concerne i processi per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati, in qualunque epoca commessi, che siano extrafunzionali, cioè estranei alle attività inerenti alla carica, come risulta chiaro dalla espressa salvezza degli articoli 90 e 96 della Costituzione.

Essa è automatica nel senso che la norma la dispone in tutti i casi in cui la suindicata coincidenza si verifichi, senza alcun filtro, quale che sia l'imputazione ed in qualsiasi momento dell'iter processuale, senza possibilità di valutazione delle peculiarità dei casi concreti.

Infine la sospensione, predisposta com'è alla tutela delle importanti funzioni di cui si è detto e

quindi legata alla carica rivestita dall'imputato, *subisce, per quanto concerne la durata, gli effetti della reiterabilità degli incarichi* e comunque della possibilità di investitura in altro tra i cinque indicati.

6. Da quanto detto emerge anzitutto che la misura predisposta dalla normativa censurata crea un *regime differenziato* riguardo all'esercizio della giurisdizione, in particolare di quella penale.

La constatazione di tale differenziazione non conduce di per sé all'affermazione del contrasto della norma con l'articolo 3 della Costituzione. *Il principio di eguaglianza comporta infatti che, se situazioni eguali esigono eguale disciplina, situazioni diverse possono implicare differenti normative.* (.....)

Alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio della *parità di trattamento rispetto alla giurisdizione*, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali. (.....)

8. La Corte ritiene che anche sotto altro profilo l'articolo 3 Costituzione sia violato dalla norma censurata.

Questa, infatti, *accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue*, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti.

.....

La questione è pertanto fondata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

9. omissis

P.Q.M.

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge 140/03 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);

dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 87/1953, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 3, della predetta legge 140/03.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2004.

- **L. 23 luglio 2008, n. 124 (c.d. Lodo Alfano)**

Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato.

Art. 1.

1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, ***i processi penali*** nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei Ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.

2. *Omissis*

3. *Omissis*

4. *Omissis*

5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.

6. *Omissis*

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

- Corte Costituzionale - Sentenza 19 ottobre 2009 n. 262

Omissis

È ben vero che il principio di uguaglianza comporta che, se situazioni uguali esigono uguale disciplina, situazioni diverse possono richiedere differenti discipline. Tuttavia, in base alla giurisprudenza di questa Corte citata al punto 7.3.1., deve ribadirsi che, nel caso in cui la differenziazione di trattamento di fronte alla giurisdizione riguardi il titolare o un componente di un organo costituzionale e si alleghi, quale ragione giustificatrice di essa, l'esigenza di proteggere le funzioni di quell'organo, si rende necessario che un tale *ius singulare* abbia una precisa copertura costituzionale.

7.3.2.3. – L'accertata violazione del principio di uguaglianza rileva, poi, sicuramente anche con specifico riferimento alle alte cariche dello Stato prese in considerazione dalla norma censurata: da un lato, sotto il profilo della *disparità di trattamento fra i Presidenti e i componenti degli organi costituzionali*; dall'altro, sotto quello della *parità di trattamento di cariche tra loro disomogenee*.

Omissis

7.3.2.3.2. – In relazione all'ulteriore profilo della *parità di trattamento di cariche disomogenee*, deve essere ribadito quanto già affermato da questa Corte con la stessa sentenza n. 24 del 2004, secondo cui tale disomogeneità è da ricondurre sia alle «fonti di investitura», sia alla «natura delle funzioni».

7.3.3. – In base alle osservazioni che precedono, si deve concludere che la sospensione processuale prevista dalla norma censurata (.....) *crea un'evidente disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione*. Sussistono, pertanto, entrambi i requisiti propri delle prerogative costituzionali, con conseguente inidoneità della legge ordinaria a disciplinare la materia. In particolare, la normativa censurata attribuisce ai titolari di quattro alte cariche istituzionali un eccezionale ed innovativo status protettivo, che non è desumibile dalle norme costituzionali sulle prerogative e che, pertanto, è privo di copertura costituzionale. Essa, dunque, non costituisce fonte di rango idoneo a disporre in materia.

8. – Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 124 del 2008, per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 138 Cost., in relazione alla disciplina delle prerogative di cui agli artt. 68, 90 e 96 Cost.

per questi motivi La Corte Costituzionale *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge 23 luglio 2008, n. 124.

- **Legge 7 aprile 2010 n. 51 (c.d. Legittimo impedimento)**

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.

Art. 1

1. Per il **Presidente del Consiglio dei Ministri** costituisce **legittimo impedimento**, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni :: Omissis

2. Per i Ministri l'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati.

3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza.

4. Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi.

5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio ... *Omissis*

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

1. *Omissis*

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

- **Corte Costituzionale - Sentenza n. 23 del 13.01.2011**

omissis

È vero, peraltro, che in simili ipotesi l'esercizio della funzione giurisdizionale ha una incidenza indiretta sull'attività del titolare della carica governativa, incidenza che è obbligo del giudice ridurre al minimo possibile, tenendo conto del dovere dell'imputato di assolvere le funzioni pubbliche assegnategli. Il principio della separazione dei poteri non è, dunque, violato dalla previsione del potere del giudice di valutare in concreto l'impedimento, ma, eventualmente, soltanto dal suo cattivo esercizio, che deve rispondere al canone della leale collaborazione. (.....)

Deve, dunque, concludersi che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici rimettenti, in quanto si riferiscono all'art. 1, comma 3, della legge n. 51 del 2010, sono fondate, nella parte in cui tale disposizione non prevede il potere del giudice di valutare in concreto, a norma dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., l'impedimento addotto. (.....)

La norma in esame, (.....) introduce nell'ordinamento una peculiare figura di legittimo impedimento consistente nell'esercizio di funzioni di governo, connotata dalla continuatività dell'impedimento stesso e dalla attestazione di esso da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. (.....) Si tratta, pertanto, di una disposizione derogatoria del regime processuale comune, che introduce una prerogativa in favore del titolare della carica, in contrasto con gli artt. 3 e 138 Cost.

(.....) la disposizione in esame esclude, almeno parzialmente, l'onere di specificazione dell'impedimento che, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., grava sull'imputato. Essa consente infatti a quest'ultimo di dedurre come impedimento il generico dovere di svolgere funzioni

di governo in un determinato periodo di tempo. Ciò rende impossibile la verifica del giudice circa la sussistenza e consistenza di uno specifico e preciso impedimento. (.....)

In secondo luogo, va osservato che il tenore testuale della disposizione in esame ricollega l'effetto del rinvio del processo, per la durata dell'impedimento continuativo, alla attestazione della Presidenza del Consiglio. È previsto, infatti, che il giudice rinvia il processo non già quando «risulti», ma «ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti» che l'impedimento è continuativo

Per tutte queste ragioni, l'art. 1, comma 4, della legge n. 51 del 2010 produce effetti equivalenti a quelli di una temporanea sospensione del processo ricollegata al fatto della titolarità della carica, cioè di una prerogativa disposta in favore del titolare. **Si tratta, pertanto, di una previsione normativa costituzionalmente illegittima.**

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge n. 51 del 2010, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., l'impedimento addotto;

(Omissis)

Art. 3 comma 2 - Eguaglianza sostanziale

- Passaggio dallo stato di diritto allo stato sociale.
- Non è sufficiente affermare un principio di eguaglianza giuridica.
- Riconoscimento dell'esistenza di ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza.
- Principio programmatico indirizzato al legislatore ed agli altri pubblici poteri per le competenze ad essi demandate.
- Traccia una linea di sviluppo dell'ordinamento che in parte trova applicazione in successive disposizioni della stessa Costituzione e in (massima) parte dovrà essere realizzata dal legislatore.
- **Applicazioni** costituzionali in relazione a determinate situazioni:
 - art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto.
 - art. 24 - Tutti possono agire in giudizio ... sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
 - art. 34 - I capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto.
 - art. 36 - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione ... sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
- **Limitazioni** costituzionali all'autonomia privata al fine di stabilire equi rapporti sociali:
 - art. 41 - L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi ... in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

ed ancora art. 44, 45, 46.

- **Obblighi** costituzionali a favore di categorie di cittadini che si trovano in condizioni di inferiorità economica e sociale.

- art. 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.